

Il contribuente che si ravvede spontaneamente e quello che si ravvede per effetto di un controllo fiscale o di una verifica tributaria (purché prima della formale “constatazione”) sono considerati, dalla nuova norma, sullo stesso piano. Il che può portare il contribuente che ha scoperto la violazione a non procedere con la regolarizzazione visto che può fruire della possibilità di ravvedersi anche nel caso di controllo o verifica.

Una disciplina particolare introdotta dalla legge di stabilità 2015 riguarda l'ipotesi in cui la violazione sia stata constatata ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 4/1929, ossia mediante processo verbale: anche in questo caso il trasgressore potrà avvalersi del ravvedimento operoso, ma la riduzione della sanzione sarà pari a un quinto del minimo.

Questa previsione non si applica alle violazioni concernenti la mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali e documenti di trasporto e la mancata installazione dell'apparecchio misuratore fiscale: queste violazioni, dunque, non potranno essere regolarizzate dopo la constatazione.

Al pari del ravvedimento operoso ordinario, anche quello parziale può essere effettuato dal contribuente nonostante siano iniziate le verifiche fiscali e anche in caso di notifica del processo verbale di constatazione (pvc). Diversamente, il contribuente non può più utilizzare il ravvedimento parziale se riceve l'avviso bonario o la cartella di pagamento.

In caso di notifica di un pvc, il contribuente può utilizzare il ravvedimento parziale, anche solo in riferimento a una singola imposta, versando pertanto, di volta in volta, una porzione del tributo, unitamente alle sanzioni, previste e interessi.

Pertanto, il contribuente può sanare le violazioni anche in presenza di un processo verbale di constatazione ovvero in caso di inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento. Secondo le nuove disposizioni se la regolarizzazione viene effettuata durante il controllo ma, prima che la violazione sia constatata, lo “sconto” è integrale.

In altre parole, il contribuente che si ravvede spontaneamente e quello che si ravvede per effetto di un controllo fiscale o di una verifica tributaria (purché prima della formale “constatazione”) sono considerati, dalla nuova norma, sullo stesso piano. Il che può portare il contribuente che ha scoperto la violazione a non procedere “spontaneamente” con la regolarizzazione visto che può fruire della possibilità di ravvedersi anche nel caso di controllo o verifica.